



Delibera n. **198/2015** del Consiglio di Amministrazione del **14/07/2015**

pag. 1/5

OGGETTO: Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche per collaborazione scientifica

N. o.d.g.: 03/02 Rep. n. 198/2015 Prot. n. 22657 UOR: Ufficio Contratti e appalti

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTA la proposta di stipula di un accordo di cooperazione pervenuta al Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche;

CONSIDERATO che l'Università esplica le proprie funzioni istituzionali di formazione, di ricerca, di terza missione sul territorio anche tramite collaborazioni con Enti Pubblici e Privati tramite idonei strumenti regolati da atti amministrativi opportuni;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo possiede laboratori, personale e competenze nel settore delle biotecnologie, della biologia sperimentale, dell'igiene e della microbiologia, nella modellistica, nell'acquisizione ed elaborazione dati;

VISTO che già nel passato, tramite opportuni accordi, si sono sviluppate collaborazioni scientifiche tra le Parti su specifici argomenti di ricerca, alcune delle quali tuttora in essere e le cui finalità e realizzazione non vengono in alcun modo modificate dal presente accordo;

CONSIDERATO che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche nel settore della sicurezza alimentare in tutte le sue componenti, mirando a rendere reciprocamente disponibili le proprie strutture e le specifiche competenze del proprio personale secondo quanto specificato nel presente accordo;

CONSIDERATO che è interesse della Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto allo scopo di promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a



Delibera n. **198/2015** del Consiglio di Amministrazione del **14/07/2015**

pag. 2/5

progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportuni protocolli d'intesa;
CONSIDERATO che con la suddetta collaborazione sarà possibile avviare collaborazioni per progetti di ricerca comuni, avviare tirocini formativi volti a favorire l'integrazione ed il completamento del percorso di studi degli studenti, partecipare a programmi promossi della Commissione Europea o da altri enti e fondazioni;
CONSIDERATO che la presente convenzione ha una validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo tra le parti;
VISTA la Disposizione del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) n. 97/2015 del 23 giugno 2015 di approvazione della proposta di accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 14 luglio 2015;
SENTITO il Direttore Generale;

delibera

- 1) di autorizzare la stipula dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche nel testo sotto riportato:

"ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA-MARCHE

TRA

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche (d'ora innanzi IZSUM), con sede legale in....., P.IVA..., rappresentata dal Direttore Generale pro tempore.....nato a.....il....., domiciliato per la sua funzione presso la citata sede dell'IZSUM,

E

l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (d'ora innanzi Uniurb), con sede legale in Via Saffi, 2 - 61029 Urbino, P. IVA 00448830414, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Vilberto Stocchi nato a Omissis il Omissis, domiciliato per la sua funzione presso la citata sede di Uniurb, congiuntamente Uniurb ed IZSUM indicate d'ora innanzi come le Parti,

PREMESSO

- che l'IZSUM è un'azienda sanitaria pubblica che opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo al sistema veterinario delle Regioni Umbria e Marche le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria;
- che nel campo dell'igiene degli alimenti l'IZSUM costituisce un importante punto di riferimento e di supporto tecnico-scientifico per le strutture, pubbliche e private, che si occupano di controllo, ma anche di autocontrollo, finalizzando il suo intervento alla tutela igienico-sanitaria delle produzioni ed allo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare regionale e nazionale;
- che, compito dell'IZSUM, tra gli altri, è svolgere attività di ricerca, sia collegata alle tradizionali attività diagnostiche che nel campo dell'igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche, ed intrattenere rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali;
- che l'IZSUM è autorizzato dal Ministero alla Sanità alla produzione, commercializzazione e distribuzione di vaccini e presidi diagnostici occorrenti per la lotta contro le malattie infettive e per le attività di sanità pubblica veterinaria;



Delibera n. 198/2015 del Consiglio di Amministrazione del 14/07/2015

pag. 3/5

- che l'IZSUM è anche in condizione di svolgere un importante ruolo professionale e scientifico in settori d'interesse emergente, quali la difesa dell'ambiente, la tutela faunistica, il monitoraggio degli ecosistemi terrestri e marini, la contaminazione ambientale ed il benessere animale;
- che l'IZSUM ha inoltre il compito di realizzare un sistema informatizzato in rete, che lo colleghi alle Sezioni provinciali, alla Regione ed alle Aziende Sanitarie Locali e che rappresenta la base infrastrutturale per la costituzione dell' Osservatorio Epidemiologico Veterinario (O.E.V.);
- che Uniurb, come missione specifica delle Università, ha come scopi fondamentali la formazione, la ricerca, la cura delle ricadute di tali attività sul territorio;
- che Uniurb esplica le proprie funzioni istituzionali di formazione, di ricerca, di terza missione sul territorio anche tramite collaborazioni con Enti Pubblici e Privati tramite idonei strumenti regolati da atti amministrativi opportuni
- che Uniurb possiede laboratori, personale e competenze nel settore delle biotecnologie, della biologia sperimentale, dell'igiene e della microbiologia, nella modellistica, nell'acquisizione ed elaborazione dati;
- che già nel passato, tramite opportuni accordi, si sono sviluppate collaborazioni scientifiche tra le Parti su specifici argomenti di ricerca, alcune delle quali tuttora in essere e le cui finalità e realizzazione non vengono in alcun modo modificate dal presente accordo;
- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche nel settore della sicurezza alimentare in tutte le sue componenti, mirando a rendere reciprocamente disponibili le proprie strutture e le specifiche competenze del proprio personale secondo quanto specificato nel presente accordo;
- che è interesse della Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto allo scopo di promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportuni protocolli d'intesa,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concordata sui seguenti punti:

1. la collaborazione in progetti di ricerca comuni che comporti :
 - a) l'utilizzazione e lo scambio di propri ricercatori, docenti e personale dipendente;
 - b) l'utilizzazione di giovani ricercatori impegnati in programmi post-laurea;
 - c) lo scambio di materiale scientifico;
 - d) l'espletamento di giornate di studio, conferenze, seminari, corsi di formazione e analoghe iniziative.
2. la collaborazione nei percorsi formativi degli studenti che comporti lo svolgimento di tirocini formativi volti a favorire l'integrazione ed il completamento del percorso di studi degli studenti .
3. la partecipazione in comune ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni.
4. il coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione.

ART. 3

Le Parti convengono che per la realizzazione delle attività, di cui al presente accordo quadro, si provvederà a stipulare, di volta in volta, apposite convenzioni per definire i responsabili scientifici, gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

ART. 4

Le Parti convengono altresì che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta



Delibera n. **198/2015** del Consiglio di Amministrazione del **14/07/2015**

pag. 4/5

in condizione di reciprocità.

ART.5

Le Parti si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui al presente Accordo e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento delle predette attività. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi, interni alle specifiche Convenzioni attuative, verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 6

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Si specifica che l'utilizzazione dei loghi, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso scritto della parte interessata.

ART.7

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di mesi 36 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART.8

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R..

ART. 9

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi sarà disciplinato dai Regolamenti e Norme della Parte che ne gestisce normalmente l'uso.

ART.10

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n 81/2008, nonché alle disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 11

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente atto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà



Delibera n. **198/2015** del Consiglio di Amministrazione del **14/07/2015**

pag. 5/5

quello di Urbino.

ART.12

Il presente atto è redatto in unico originale digitale e sottoscritto elettronicamente ai sensi del Dlgs 82/2005 e s.m.i.. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente la registrazione. Le spese di bollo sono a carico di Uniurb.

ART.13

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di tutela dei dati personali, e in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Urbino,

Perugia,

*Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti
Il Rettore*

*Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria
Marche
Il Direttore Generale*

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. n.445/2000, del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa."

2) il Rettore è autorizzato alla stipula dell'accordo di cooperazione secondo il testo approvato.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.